



## **Delibera della Giunta Regionale n. 187 del 14/04/2015**

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 7 - Direzione Generale per la mobilità

U.O.D. 92 - Staff. Supporto tecnico-amm.vo alla Direzione Generale (53-07)

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE PROPOSTA DI "REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 39, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2002, N. 3 (RIFORMA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SISTEMI DI MOBILITA' DELLA REGIONE CAMPANIA) IN MATERIA DI ESERCIZIO DEI SERVIZI AUTORIZZATI DI LINEA CON AUTOBUS, SENZA ONERI A CARICO DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI.

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

### **PREMESSO**

- a. che la Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di trasporto pubblico, definisce il quadro regolatorio per i servizi di trasporto di linea minimi, aggiuntivi e autorizzati, nonché per i servizi di trasporto non di linea, ai sensi degli articoli 5 e 39 della legge regionale n. 3 del 2002;
- b. che la Regione, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale n. 3/2002, come modificato dall'articolo 1, comma 115, della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16, disciplina con apposito regolamento la durata, le modalità e i requisiti di rilascio e revoca delle autorizzazioni per l'esercizio dei servizi autorizzati di linea, per i quali non sussistono obblighi di servizio e senza oneri a carico della regione e degli enti locali, sulla base dei principi di coerenza, compatibilità e non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi e aggiuntivi;
- c. che per servizi di linea, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 3/2002, si intendono i servizi adibiti al trasporto collettivo di persone, bagagli e pacchi, aventi lo scopo di collegare due o più località ed effettuati con itinerario, orari e tariffe prestabiliti e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone;
- d. che ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 3/2002, i servizi autorizzati sono i servizi di linea residuali per i quali non sussistono obblighi di servizio e che possono essere esercitati da imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti e autorizzate dall'ente competente, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale n. 3/2002.

### **CONSIDERATO**

- a. che, per assicurare la migliore accessibilità e fruibilità del territorio regionale, anche in funzione delle relazioni con le Regioni contermini, è necessario intervenire a regolamentare i servizi autorizzati di linea con autobus, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali volte a garantire la tutela della concorrenza tra le imprese, la trasparenza del mercato, nonché la sicurezza dei viaggiatori e la qualità dei servizi offerti.

### **RITENUTO**

- a. necessario approvare la proposta di "Regolamento di attuazione dell'articolo 39, comma 3, della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania) in materia di esercizio dei servizi autorizzati di linea con autobus, senza oneri a carico della regione e degli enti locali", recante la durata, le modalità di rilascio e di revoca dell'autorizzazione, nonché l'attività di vigilanza delle Regioni e degli enti locali e il regime sanzionatorio;
- b. di dover inviare al Consiglio Regionale copia della presente deliberazione per l'approvazione ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Regione Campania.

### **ACQUISITO**

- a. il parere dell'Ufficio Legislativo del Presidente, reso con nota prot. n. 2015.0003709/UDCP/GAB/UL del 24/02/2015.

### **VISTO**

- la legge regionale 28 marzo 2002, n. 3;
- gli articoli 26 e 56 dello Statuto della Regione Campania;

- il D.P.G.R. n. 23 del 04 febbraio 2011 “Direttive generali per la definizione dell’iter procedimentale per l’emanazione dei regolamenti regionali”.

Propone e la Giunta a voti unanimi

### **DELIBERA**

Sulla scorta dei motivi espressi in narrativa che di seguito si intendono integralmente riportati e riscritti:

1. di approvare la proposta di “Regolamento di attuazione dell’articolo 39, comma 3, della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania) in materia di esercizio dei servizi autorizzati di linea con autobus, senza oneri a carico della regione e degli enti locali”, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di inviare al Consiglio Regionale copia della presente deliberazione per l’approvazione ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Regione Campania;
3. di trasmettere il presente atto, per le rispettive competenze, al Gabinetto del Presidente, alla Direzione Generale per la mobilità, al Dipartimento delle politiche territoriali, nonché all’Ufficio BURC per la pubblicazione.